



approfondimenti

NUOVA TASSONOMIA XBRL

I bilanci relativi all'esercizio 2017 devono essere depositati presso il Registro delle imprese, così come avvenuto nelle precedenti campagne bilanci, attraverso il formato elettronico elaborabile (XBRL). A tal fine, è stata rilasciata una nuova versione della tassonomia, che tiene conto degli emendamenti recentemente apportati ai principi contabili nazionali e che, conseguentemente, consente alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese di indicare separatamente, nell'ambito dei crediti dell'attivo circolante dello Stato patrimoniale, le imposte anticipate.

L'obbligo di utilizzare il **formato XBRL** è stato introdotto, nel nostro ordinamento, dall'art. 37 co. 21-bis del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248) e ha trovato applicazione per la prima volta con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo il 16.2.2009.

Con il DPCM 10.12.2008 sono state dettate le relative disposizioni attuative.

L'obbligo di utilizzare il formato XBRL si applica a tutti i **soggetti** tenuti al deposito del bilancio (d'esercizio e consolidato) presso il Registro delle imprese.

Per espressa disposizione normativa sono esclusi dall'obbligo in esame:

- le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
- le società (anche non quotate) che redigono il bilancio d'esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;
- le banche e gli altri istituti finanziari;
- le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedentemente indicate.

La **tassonomia** relativa ai principi contabili italiani (PCI), che definisce le voci di bilancio in base agli schemi previsti dal codice civile, è sviluppata dall'Associazione XBRL Italia, che provvede alla pubblicazione, sentito il parere dell'Organismo italiano di contabilità (OIC).

L'ultima versione (PCI 2017-07-06) della tassonomia codifica in formato elaborabile gli schemi quantitativi (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) del bilancio d'esercizio, nonché le tabelle relative alla Nota integrativa.

La tassonomia codifica, inoltre, gli schemi del bilancio consolidato, mentre il tracciato della relativa Nota integrativa non è ancora disponibile. Rispetto alla tassonomia previgente, la nuova versione prevede la distinzione, nello Stato patrimoniale relativo al bilancio abbreviato e nello Stato patrimoniale delle micro imprese, della voce "C.II - Crediti" in tre diverse componenti: crediti entro e oltre l'esercizio successivo, cui si aggiunge la sottovoce "imposte anticipate". La somma delle componenti deve corrispondere al totale dei crediti nell'attivo circolante. Tale soluzione è in linea con le modifiche apportate ai documenti OIC 12 e OIC 25, in base alle quali, nell'ambito dei crediti nell'attivo circolante dello Stato patrimoniale, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese devono fornire indicazione separata delle imposte anticipate.

Oltre a quanto evidenziato, la nuova tassonomia non prevede modifiche rispetto alla previgente versione.

In base a quanto riportato sui siti Internet di XBRL Italia e Agid, la nuova versione della tassonomia, in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31.12.2017, deve essere utilizzata obbligatoriamente dall'1.3.2018. Il Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle imprese, Unioncamere, febbraio 2018, ha precisato, al riguardo, che per tale data deve essere intesa quella del deposito. Per i soggetti con

Aderente a:



esercizio sociale coincidente con l'anno solare, dunque, la tassonomia si applica a decorrere dai bilanci 2017. Tale indicazione è in linea con la decorrenza degli emendamenti ai principi contabili nazionali rilasciati dall'OIC in data 29.12.2017, che si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2017 o da data successiva. Dalla indicazione di decorrenza riportata si desume che i consorzi con attività esterna (che, entro due mesi dalla chiusura del periodo amministrativo, devono redigere la situazione patrimoniale e depositarla presso il Registro delle imprese ex art. 2615-bis co. 1 c.c.), in relazione agli esercizi chiusi il 31.12.2017, hanno potuto utilizzare, per i depositi effettuati fino al 28.2.2018, la nuova tassonomia 2017-07-06 oppure la precedente versione 2016-11-14.

Le domande di deposito devono essere contenute nell'apposita modulistica. In particolare, deve essere utilizzato il modulo B. Alla pratica può essere allegato anche il modulo NOTE/XX, per inserire, ad esempio, la dichiarazione da parte del professionista incaricato.

Per i **soggetti esclusi** dall'obbligo di utilizzare il formato XBRL, la pratica di deposito del bilancio deve contenere:

- il prospetto contabile (inserito necessariamente per primo) e la Nota integrativa, prodotti in formato pdf/a;
- gli altri documenti che accompagnano il bilancio (es. Relazione sulla gestione, Relazione dei sindaci, Relazione di revisione, verbale assembleare), allegati in formato pdf/a.

Tutti i *file* che compongono la pratica devono essere firmati digitalmente. Il *file* contenente il prospetto contabile e la Nota integrativa, a seguito dell'apposizione della firma digitale, assume l'estensione pdf.p7m.

La **pratica di deposito del bilancio** deve contenere:

- un file in formato XBRL, con il prospetto contabile (Stato patrimoniale, Conto economico e, per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2016 delle imprese di maggiori dimensioni, Rendiconto finanziario) e la Nota integrativa (salvo per le micro imprese);
- un file in formato pdf/a per ciascun altro documento (obbligatorio o facoltativo) che accompagna il bilancio (es. Relazione sulla gestione, Relazione dei sindaci, Relazione di revisione, verbale assembleare).

Tutti i *file* che compongono la pratica (compresa l'istanza XBRL) devono essere firmati digitalmente. Il *file* contenente il prospetto contabile e la Nota integrativa, caratterizzato dall'estensione xbrl, a seguito dell'apposizione della firma digitale assume l'estensione xbrl.p7m.

I documenti che compongono la pratica di bilancio devono contenere le eventuali dichiarazioni di conformità richieste in relazione al tipo di documento presentato e al soggetto che provvede alla firma.

Nella seguente tabella si riepilogano le modalità di composizione della pratica di bilancio.

Tipologia di soggetto		Prospetto contabile	Nota integrativa	Allegati al bilancio
Soggetti esclusi dall'obbligo di utilizzare il formato XBRL		Formato pdf/a		Formato pdf/a
Soggetti obbligati ad utilizzare il formato XBRL	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio prima dell'1.1.2016	Formato XBRL tassonomia 2015-12-14		
	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio dall'1.1.2016 e chiusi ante 31.12.2017	Formato XBRL		

Aderente a:



Tipologia di soggetto		Prospetto contabile	Nota integrativa	Allegati al bilancio
		tassonomie PCI 2016-11-14 o 2017-07-06		
	Bilanci relativi ad esercizi chiusi dal 31.12.2017	Formato XBRL tassonomia PCI 2017-07-06		

L'art. 5 co. 5 del DPCM 10.12.2008 stabilisce che, qualora le specifiche tecniche non siano disponibili oppure sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza, ai fini della pubblicazione nel Registro delle imprese, occorre allegare al bilancio in formato elaborabile un ulteriore documento informatico, contenente il bilancio approvato in formato pdf/a (c.d. "doppio deposito").

Al riguardo, il Manuale operativo Unioncamere precisa che il prospetto contabile e/o la Nota integrativa devono essere depositati in formato pdf/a, in aggiunta al *file* in formato XBRL, soltanto nell'ipotesi in cui la tassonomia non consenta, per la particolare situazione aziendale, di rappresentare il bilancio della società secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. e, quindi, il bilancio approvato in assemblea differisca in modo sostanziale e non meramente formale dal *file* informatico in formato XBRL. Il Manuale precisa, inoltre, che il **doppio deposito** non è necessario in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2434-bis c.c.

Pertanto, il doppio deposito può riguardare il prospetto contabile "e/o" la Nota integrativa, con la conseguenza che il redattore del bilancio ha la possibilità di scegliere di depositare anche in formato pdf/a:

- il solo prospetto contabile;
- la sola Nota integrativa;
- entrambi i documenti.

In questo caso, è necessario indicare le motivazioni del doppio deposito, inserendo apposita dichiarazione in calce alla Nota integrativa.

Il *file* XBRL non può, comunque, mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.

BILANCIO CONSOLIDATO

La tassonomia XBRL non è ancora in grado di codificare la Nota integrativa relativa al bilancio consolidato. In questa ipotesi, dunque, il formato XBRL viene utilizzato soltanto per il deposito del prospetto contabile, mentre la Nota integrativa viene depositata nel tradizionale formato pdf/a.

Per quanto detto, la pratica di deposito del bilancio consolidato contiene:

- un file in formato XBRL, con Stato patrimoniale, Conto economico e, ove richiesto dalla normativa, Rendiconto finanziario;
- un file in formato pdf/a per la Nota integrativa;
- un file in formato pdf/a per gli altri documenti che accompagnano il bilancio (Relazione sulla gestione e Relazione dell'organo di controllo).

Nella seguente tabella si riepilogano le modalità di composizione della pratica di bilancio.



Tipologia di soggetto		Prospetto contabile	Nota integrativa	Allegati al bilancio
Soggetti esclusi dall'obbligo di utilizzare il formato XBRL		Formato pdf/a		Formato pdf/a
Soggetti obbligati ad utilizzare il formato XBRL	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio prima dell'1.1.2016	Formato XBRL tassonomia 2015-12-14	Formato pdf/a	
	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio dall'1.1.2016 e chiusi ante 31.12.2017	Formato XBRL tassonomie PCI 2016-11-14 o 2017-07-06	Formato pdf/a	
	Bilanci relativi ad esercizi chiusi dal 31.12.2017	Formato XBRL tassonomia PCI 2017-07-06	Formato pdf/a	

Per la predisposizione dell'istanza XBRL, si possono utilizzare i diversi *software* messi a disposizione, a pagamento, dalle aziende specializzate. In questo caso, è consigliabile verificare che la versione della tassonomia impiegata sia quella corretta.

In alternativa, è possibile utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione da InfoCamere (Telemaco).

Brescia, 17 maggio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it